



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI PER LE  
MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.10.2014**

## **CAPO I FINALITA'**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici ad associazioni e comitati che promuovono e sostengono la valorizzazione, diffusione e promozione delle tradizioni locali anche con finalità di animazione del territorio e della comunità.
2. La concessione di contributi viene effettuata dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione delle tradizioni locali nelle loro diverse espressioni.

## **CAPO II CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Art. 2 Definizione di contributo**

1. Ai fini del presente regolamento, per contributo si intende l'erogazione di somme di denaro a favore di soggetti terzi a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione per la quale è stato richiesto.

### **Art. 3 Oggetto**

1. I contributi di cui al presente regolamento, nei limiti delle risorse previste dal bilancio comunale, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 4 per un'unica manifestazione annuale, tesa a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione delle tradizioni locali e caratterizzata da un consolidato e pluriennale svolgimento.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Settore pubblica il bando per la concessione dei contributi per l'anno di competenza.
3. Sono ammesse al bando anche le richieste di contributo relative alle manifestazioni già realizzate nello stesso anno.
4. Il bando riporta l'indicazione dell'importo stanziato nel bilancio ed indica i criteri per la rendicontazione dei contributi assegnati.

### **Art. 4 Beneficiari**

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti, con sede nel territorio comunale, che organizzano e realizzano una manifestazione, svolta annualmente, da almeno 10 anni.
2. Tutti gli eventi previsti dalla manifestazione devono essere aperti al pubblico con ingresso gratuito. Sono escluse le manifestazioni che prevedono eventi con ingresso a pagamento.
3. Possono partecipare al bando unicamente i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 5 Modalità di presentazione delle domande**

1. Le richieste di contributo, in bollo secondo la normativa vigente, devono pervenire nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, di norma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello

stesso, tramite raccomandata A/R, PEC o altra modalità che possa dimostrare l'effettivo ricevimento dell'istanza.

2. Le domande devono essere redatte in conformità alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale e corredate dalla seguente documentazione obbligatoria, oltre a quella eventualmente prescritta dal bando:
  - a) programma della manifestazione;
  - b) relazione tecnico-organizzativa;
  - c) preventivo finanziario dettagliato a pareggio fra entrate e uscite, indicando le ipotizzate fonti di entrata e il loro ammontare;
  - d) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
  - e) atto costitutivo e statuto aggiornato del soggetto proponente (se trattasi di prima istanza o in caso di modifiche).

#### **Art. 6 Assegnazione dei contributi**

1. Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme stanziare dal bilancio annuale di previsione nel capitolo "Contributi per manifestazioni tradizionali".
2. A ciascun beneficiario può essere concesso il contributo massimo risultante dalla divisione del budget disponibile per il numero degli aventi diritto.
3. Il contributo concesso non può essere superiore al 50% del costo complessivo della manifestazione e, sommato ad altri eventuali contributi ottenuti da altri enti, non può comunque superare il 100% del totale delle spese.
4. A seguito di ripartizione fra gli aventi diritto, il responsabile del settore comunica a ciascun beneficiario la somma massima erogabile.
5. A seguito della comunicazione i beneficiari devono far pervenire al settore competente formale accettazione del contributo concesso. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la perdita del contributo.
6. Le somme eventualmente residue determinate dalla mancata liquidazione del contributo ad uno o più soggetti, anche a seguito di rendicontazione parziale o mancante, verranno ripartite tra gli altri soggetti aventi diritto. Il contributo così rideterminato non può comunque superare i limiti di cui al comma 3.
7. La concessione di contributi non determina per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può produrre utili in loro favore. I contributi non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per le quali sono erogati.

#### **Art. 7 Responsabilità**

1. Gli eventi e le attività previste dalla manifestazione devono essere svolti nel rispetto della normativa di settore vigente. I responsabili rispondono direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali derivante dal suo svolgimento, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

#### **Art. 8 Obblighi del beneficiario**

1. Almeno il 5% delle spese previste e rendicontate deve essere impiegato per la promozione della manifestazione, pena la decurtazione del 10% del contributo.
2. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario deve presentare una relazione consuntiva sulla

manifestazione organizzata in cui devono essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle singole attività. Tale relazione deve essere accompagnata da materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, ecc.).

### **CAPO III**

## **RENDICONTIZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 9 Presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione delle spese sostenute per le manifestazioni di cui all'articolo 3 deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle stesse, pena la revoca del contributo.
2. Il rendiconto finanziario, firmato dal legale rappresentante, deve essere presentato in forma cartacea oppure trasmesso mediante posta elettronica certificata.
3. La mancata rendicontazione nei tempi stabiliti preclude anche la possibilità di presentare la domanda per l'anno successivo.

#### **Art. 10 Contenuto rendicontazione**

1. Il rendiconto finanziario deve essere composto dai seguenti documenti, secondo la modulistica predisposta dal settore competente:
  - a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, i dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico, le modalità di pagamento del contributo;
  - b) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate;
  - c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto;
  - d) per gli eventi assoggettati all'obbligo di comunicazione alla SIAE, dichiarazione dell'ufficio competente attestante che l'evento è stato realizzato nelle sedi e nelle date indicate;
  - e) per gli eventi per i quali non sussistono obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
  - f) relazione sull'attività svolta;
  - g) attestazione del regolare svolgimento della manifestazione secondo il programma presentato in allegato alla richiesta del contributo;
  - h) in formato digitale, rassegna stampa e copia di tutto il materiale promozionale della manifestazione.

#### **Art. 11 Spese ammissibili**

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla manifestazione:
  - a) compensi:
    - i. tutti i soggetti che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto devono essere elencati, con la specifica della mansione e la dichiarazione che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;
    - ii. personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa deve essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo

svolgimento della manifestazione. Per questo tipo di compensi sono ammissibili le fatture o le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata;

- iii. direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per il personale dipendente sia per i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non può superare la percentuale massima del 50% del totale delle spese ammissibili;
  - b) spese logistiche: nolo, trasporto, montaggio o smontaggio di scenografie, impianti, costumi, ecc.;
  - c) comunicazione e promozione: stampa di locandine e di materiale vario, spese grafiche e tipografiche, pubblicazioni, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni;
  - d) spese per obblighi SIAE;
  - e) spese generali: energia elettrica, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;
  - f) altre spese: spese specifiche legate alla manifestazione (ad esempio per l'acquisto di materie prime) per un importo massimo del 10% del totale delle spese ammissibili. Nell'ipotesi in cui la rendicontazione consista nel solo acquisto di materie prime funzionali al tipo di manifestazione, il contributo massimo erogabile viene determinato sulla base del 10% del contributo teorico determinato dalla ripartizione del budget disponibile di cui al comma 2 dell'articolo 6. Tale contributo concesso non può comunque essere superiore al 50 % del costo complessivo della manifestazione e, sommati ad altri eventuali contributi, non può comunque superare il 100% del totale delle spese. In questo caso non si applica l'obbligo di cui all'art. 8, comma 1.
2. Il totale delle spese ammissibili inserite nel rendiconto non può essere inferiore al preventivo di spesa presentato all'atto della domanda di concessione. L'eventuale differenza comporta la riduzione percentuale del contributo.

#### **Art. 12 Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  - a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non ecc.;
  - b) spese di viaggio, vitto e alloggio;
  - c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
  - d) autofatture e scontrini fiscali;
  - e) fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
  - f) polizze fideiussorie.

#### **Art. 13 Modalità di erogazione dei contributi**

1. Il contributo viene erogato entro i termini stabiliti dal bando previa presentazione della relazione consuntiva della manifestazione, completa di tutta la documentazione, ivi compresa l'indicazione dettagliata dei documenti giustificativi delle spese sostenute. I termini sono sospesi a seguito di richiesta di integrazione della documentazione da parte del settore competente.
2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il contributo dell'Amministrazione Comunale deve essere riportata la dicitura "spesa finanziata con il contributo del Comune di Quartucciu con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_".

3. Il settore comunale competente effettua verifiche a campione sulla documentazione presentata, estraendo ogni anno in seduta pubblica i nominativi di almeno il 20% dei beneficiari dei contributi e denuncia alle autorità competenti le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate.
4. L'Amministrazione Comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al 70% dello stesso, previa produzione di garanzia fideiussoria.
5. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della manifestazione per la quale il contributo è stata concesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni di cui al comma 4, al recupero delle somme erogate. Il recupero può essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della manifestazione per la quale il contributo è stato concesso.
6. Non sono liquidati contributi ai beneficiari che hanno esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune di Quartucciu.

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 14 Norme finali**

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
2. Il presente regolamento sostituisce i precedenti non compatibili.